



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – c.a.p. 71028

Tel 0881/984007 –

www.comune.santagatadipuglia.fg.it



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del ministero della Salute 12 Marzo 2021

DATO ATTO che la Regione Puglia è stata dichiarata zona rossa ai sensi della normativa di prevenzione dal contagio da Covid 19;

INFORMA

Che le regole anticovid da osservare in zona rossa sono le seguenti:

- È vietato **spostarsi fra regioni**
- È vietato spostarsi **fuori dal proprio comune**
- È vietato circolare *all'interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria*

Sono consentiti gli spostamenti per **motivi di lavoro, salute o comprovate necessità con autocertificazione**. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22.

Ristorazione

- Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il **servizio a domicilio** e, fino alle 22, **l'asporto**
- I **bar** sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, **fino alle 18**, l'asporto.

Attività motoria

- È consentito svolgere **attività motoria** in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro e con obbligo di mascherina
- È consentito svolgere **attività sportiva** solo all'aperto e in forma individuale

INFORMA INOLTRE

Che ai sensi della Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.88/2021, fino al 6 Aprile 2021 si osservano anche le seguenti disposizioni:

- Tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
- Nei giorni 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
- Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021.
- Resta fermo l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- L'attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
- Resta fermo l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

INVITA

I cittadini e gli operatori commerciali al rispetto delle suddette regole.

Sant'Agata di Puglia 2 Aprile 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Caterina DE MUTIIS